

**ALLA ECC.MA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA**

**Sezione I Penale**

PROC. PEN. NN.

1757/17 R.G.N.R.

1393/23 R.G. APP.

(SOST. PROC. GEN. IN PROC.: DOTT. ██████████)

**Istanza di concordato in appello ex art. 599 bis c.p.p.**

I sottoscritti Avv. Davide Druda e Avv. Prof. Giovanni Caruso, entrambi del Foro di Padova, difensori di fiducia e procuratori speciali, come da nomina e procura speciale in atti, del Signor ██████████

nato a ██████████ il ██████████, Imputato come in atti nell'ambito del procedimento penale contrassegnato dai nn. 1757/2017 R.G.N.R. – 1393/23 R.G. App., in relazione al quale è fissata udienza davanti a Codesta Ecc.ma Corte d'Appello – Sezione I, per il giorno 12 maggio 2025,

**premesso**

- che, in data 23 febbraio 2023, i sottoscritti difensori proponevano appello avverso la sentenza d.d. 17 ottobre 2022, depositata in cancelleria in data 12 gennaio 2023, n. 2342/2022 R. Sent., con la quale il Tribunale di Padova in composizione collegiale condannava l'odierno Imputato alla pena di anni 2, mesi 9 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, in relazione al delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. e 314 c.p. (Capo 1);
- che, nella prospettiva di pervenire a un concordato in appello, i sottoscritti difensori interloquivano con il Sostituto Procuratore Generale, Dott. ██████████ individuando di concerto con il medesimo una proposta mitigatrice del trattamento sanzionatorio irrogato nel giudizio di prime cure; tutto ciò premesso, i sottoscritti difensori

**propongono**

**istanza di concordato con contestuale rinuncia a specifici motivi di appello,**  
nelle forme previste dagli artt. 589 e 599 bis c.p.p.

Previa rinuncia ai Motivi contrassegnati nell'atto di appello d.d. 22 febbraio 2023  
dai numeri I, II, III e IV, i sottoscritti difensori richiedono – in accoglimento di quanto richiesto nell'ambito del Motivo V – la rideterminazione della pena complessivamente irrogata dal Giudice di prime cure (anni 2 mesi 9 di reclusione) nei termini che seguono:

- immutato il *quantum* della pena base, pari ad anni 4 di reclusione;
- riduzione della sanzione irrogata, per riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione (applicate in sentenza di primo grado con riduzione “*prossima ma non coincidente al massimo*” – p. 7), con conseguente fissazione della pena in anni 2 mesi 8 di reclusione;
- riduzione della sanzione irrogata, per riconoscimento della circostanza di cui all'art. 62, n. 6, seconda parte, c.p. nella sua massima estensione, per avere l'odierno Imputato più che satisfattivamente – nei termini che verranno *infra* meglio dettagliati – risarcito il danno cagionato nei confronti della persona offesa e, conseguentemente, conseguito l'esito riparativo di cui alla predetta disposizione, nella versione introdotta dal D.L.vo n. 150 del 2022 (c.d. riforma Cartabia), con conseguente fissazione della pena in anni 1 mesi 9 giorni 10 (mesi 21 giorni 10) di reclusione;
- aumento per la continuazione di giorni 20 di reclusione;
- definitiva rideterminazione della pena in anni 1 mesi 10 di reclusione, pena condizionalmente sospesa.

In calce alla presente richiesta, affinché la medesima possa trovare concreto accoglimento, merita ulteriormente specificare le ragioni – invero già anticipate all'interno del Motivo V di appello – per le quali va riconosciuta in favore dell'odierno appellante la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, seconda

parte, c.p., – dovendone conseguire gli effetti mitigatori della sanzione nella loro massima estensione.

Il Signor [REDACTED] ha ampiamente provveduto a risarcire l'Agenzia delle Entrate in relazione al danno erariale prodotto con le condotte contestategli nell'ambito del procedimento che qui occupa, per l'effetto adempiendo alla condizione della integrale riparazione del danno, “*mediante il risarcimento di esso*”, siccome prevista ai sensi della summenzionata disposizione.

Quanto esposto trova conferma nella sentenza n. 235/2023, d.d. 23 marzo 2023 (depositata l'11 agosto 2023) (*cfr.* all.to doc. 1), con la quale la Corte dei Conti - II Sez. Giur. d'Appello dichiarava la cessazione della materia del contendere, preso atto della integrale soddisfazione del credito vantato dalla Agenzia delle Entrate nei confronti del Signor [REDACTED].

Di seguito, la scansione temporale con cui tale condizione veniva in essere.

A fronte di una somma pari a euro 1.310.757,32 (*cfr.* Trib. Padova, sent. 2342/22, imputazione), di cui l'odierno appellante si sarebbe indebitamente appropriato, lo stesso provvedeva al tempestivo versamento – tra il 18 ottobre 2017 e il 10 ottobre 2018 – di euro 1.303.708,59 (*recte* 1.313.150,06, come si evince dalle quietanze allegate all'atto di appello e, segnatamente, dall'all.to doc. 10), importo che, nelle intenzioni dell'Imputato, avrebbe dovuto per intero essere imputato al capitale; nondimeno, tale somma veniva imputata da parte dell'Agenzia delle Entrate a detto cespita soltanto per euro 983.208,65, valendo la somma residua a titolo di interessi e sanzioni.

Conseguentemente, veniva instaurato a carico del Signor [REDACTED] procedimento per danno erariale con pretesa risarcitoria pari a euro 351.241,07, quale somma residuale non ancora restituita a titolo di capitale, al cui pagamento l'odierno

Imputato veniva condannato con sent. n. 180/22 della Corte dei Conti – Sez. Giur. Veneto (cfr. all.to doc 3 all'atto di appello);

Nelle more del giudizio di appello in sede contabile, il [REDACTED] provvedeva dunque – a tacitazione di ogni ulteriore pretesa erariale – all'ulteriore versamento di euro 358.810,90, circostanza cui conseguiva la predetta pronuncia di cessazione della materia del contendere, essendo stato debitamente “*documentato che le somme oggetto di condanna sono state integralmente restituite mediante versamento in favore dell'Agenzia delle Entrate*” (cfr. all.to doc. 1, cit., p. 6).

Va, dunque, preso atto che detta “*modalità di soddisfacimento del credito risulta pienamente satisfattiva del credito erariale*” (*ibidem*), posto che, a fronte di un debito pari a euro 1.310.757,32, il Signor [REDACTED] risarciva una somma superiore a euro 1.600.000 (ovvero – qualora si intendesse seguire la tesi, cui invero aderisce il giudice contabile nell'ambito del procedimento conclusosi con sent. n. 235 del 2023, per la quale una frazione del versamento iniziale si sarebbe dovuta imputare alle sanzioni e agli interessi, invece che al capitale – la minor somma pari a euro 1.342.019,55, importo comunque ampiamente superiore a quanto asseritamente incamerato dal [REDACTED]).

Alla luce di quanto esposto, è ampiamente dimostrato come l'odierno appellante abbia senz'altro conseguito l'esito riparativo, alla cui sussistenza l'art. 62, n. 6, seconda parte, c.p. – nella versione introdotta all'esito della riforma di cui al D.L.vo n. 150 del 2022 (c.d. Cartabia) – subordina il riconoscimento dell'effetto mitigatore della pena.

A tale conclusione deve pervenirsi – a ulteriore precisazione di quanto già esposto all'interno del Motivo V di appello – già *de plano*, ovvero, quantomeno, all'esito di una lettura costituzionalmente orientata della seconda parte del rinnovato art. 62, n. 6 c.p. Si rammenti, sul punto, che la predetta disposizione entrava in vigore – in ragione del peculiare regime transitorio imposto dall'art. 92, co. 2 *bis* D.L.vo

150/2022 (siccome modificato dal D.L. 162/2022) – non prima del 30 giugno 2023 e, in via definitiva (ossia, all'esito dell'attuazione della stessa anche in sede amministrativa), dal 30 giugno 2024, a seguito delle modifiche intercorse con l'art. 27 D.L. 19/2024.

Il risarcimento da parte del Signor [REDACTED] interveniva – lo si è visto – in un momento anteriore. Al contempo, l'integrale ristoro (comprensivo di interessi e sanzioni, ove le si ritenga rilevanti ai fini della complessiva pretesa risarcitoria satisfattiva dell'Erario) risultava cronologicamente successivo all'apertura del dibattimento di primo grado e, dunque, inefficace ai fini del riconoscimento della menzionata attenuante nella parte in cui contempla quale circostanza rilevante l'integrale ristoro della persona offesa intervenuto “*prima del giudizio*” (art. 62, n. 6, prima parte, c.p.).

Altrimenti detto, le condotte pur pienamente satisfattive si inseriscono in un anomalo interstizio temporale – ricompreso tra l'apertura del dibattimento e la entrata in vigore della modifica all'art. 62, n. 6 c.p. – tale per cui, in ragione di un evidente disallineamento della disciplina sul piano transitorio, le stesse non possono accedere al riconoscimento della menzionata attenuante, né nella sua prima parte (poiché successive), né nella sua seconda parte (poiché anteriori).

Orbene, è del tutto evidente che una interpretazione che autorizzasse una tale mancanza di coordinamento si risolverebbe in una forma di ingiustificatamente discriminatoria disparità di trattamento, in spregio al basilare canone di egualianza sostanziale di cui all'art. 3, co. 2 Cost.

Da un lato, per coloro i quali, ipoteticamente, abbiano integralmente risarcito il danno in un momento anteriore alla apertura del dibattimento, troverebbe piana applicazione l'art. 62, n. 6 c.p., prima parte; dall'altro lato, al contempo – e, per certi versi, all'opposto –, anche il più ‘ritardatario’ degli imputati – oggi – sarebbe

titolato a beneficiare di detti effetti mitigatori, ove conseguisse un esito riparativo avendo proceduto all'integrale risarcimento del danno in esecuzione di un programma di giustizia riparativa e – dunque – in applicazione l'art. 62, n. 6 c.p., seconda parte. Per converso, la sola ipotesi – **che pure in nulla, se non per ragioni di mero carattere cronologico, differisce dalle precedenti** (anzi denota, ove possibile, la maggiore solerzia dell'Imputato a soddisfare la complessiva pretesa economica erariale) – in cui l'Imputato non avrebbe titolo per accedere al riconoscimento dell'attenuante che qui occupa è proprio quella in cui versa il Signor [REDACTED]: quella, cioè, in cui il risarcimento integrale è di epoca posteriore al dibattimento ma, al tempo stesso, è del tutto fortuitamente venuto a definitivo compimento in un momento anteriore alla entrata in vigore del secondo periodo dell'art. 62, n. 6 c.p.

Onde evitare, per l'effetto, irrazionali forme di disparità di trattamento relativamente a situazioni – ripetesì – in tutto e per tutto sovrapponibili, occorre riconoscere – in applicazione di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 62, n. 6, seconda parte, c.p. – la menzionata circostanza **attenuante anche nell'ambito del caso che qui occupa, sul presupposto che l'integrale risarcimento – e, in conseguenza di esso, l'esito riparativo – si sono proficuamente realizzati.**

Per tutto quanto esposto, e in accoglimento del Motivo V di appello presentato dai difensori scriventi, i medesimi richiedono che Codesta Ecc.ma Corte di Appello **Voglia rideterminare la pena irrogata nei confronti dell'odierno Imputato nei termini precedentemente descritti, riconoscendo altresì il beneficio della sospensione condizionale della stessa.**

Con osservanza.

Padova-Venezia, 24 aprile 2025.

Avv. Davide Druda



DRUDA DAVIDE  
24.04.2025 09:04:54  
GMT+01:00

Avv. Prof. Giovanni Caruso



Caruso  
Giovanni  
Avvocato  
24.04.2025  
09:23:04  
GMT+01:00